



Prot. ct/2/2014/URB

Chieti li, 05.04.2014

## **Piano casa sociale**

Sulla Gazzetta ufficiale 28/03/2014, n. 73 è stato pubblicato il **D.L. 28/03/2014, n. 47**, recante le misure approvate dal Consiglio dei Ministri per far fronte al disagio abitativo e per il rilancio del settore dell'edilizia, già ribattezzato come il nuovo "*Piano Casa*".

Il Piano prevede tra gli interventi:

### **Finanziamento dei fondi dedicati alle locazioni**

Sono stati incrementati rispettivamente con **100 milioni** il *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione* e **226 milioni** il *Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli*. Nello specifico:

- Il *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione* che già aveva una dotazione di 100 milioni (50 per il 2014 e altri 50 per il 2015) verrà raddoppiato a 200 milioni (100 per il 2014 e 100 per il 2015).
- Il *Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli* che già aveva una dotazione di 40 milioni di euro, è stato incrementato di 226 milioni ripartiti negli anni 2014-2020. Di fatto è stato reso strutturale.

### **Misure per l'ampliamento dell'offerta di edilizia residenziale pubblica**

Si prevede un *Piano di recupero di immobili e alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ex LACP)* che beneficerà dello stanziamento di **400 milioni** di euro con il quale finanziare la ristrutturazione con adeguamento energetico, impiantistico e antisismico di 12.000 alloggi.

Inoltre viene previsto un ulteriore finanziamento di **67,9 milioni di euro** per recuperare ulteriori 2.300 alloggi destinati alle categorie sociali disagiate (reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, nucleo familiare con persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, figli fiscalmente a carico e che risultino soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione).

### **Vantaggi per chi mette in affitto alloggi sociali nuovi o ristrutturati**

I redditi derivanti dalla locazione di alloggi nuovi o ristrutturati non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini IRPEF/IRES e IRAP nella misura del 40 per cento per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

(Fonte Legislazione Tecnica)

Commissione Territorio  
Architetto **Marcello Borrone**